

n. 79/2020



COMUNE DI CESSALTO PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Martiri della Libertà n. 3 – 31040 Cessalto (TV) Tel. (0421)327110-327502 – Fax (0421)327753
Sito web : www.comune.cessalto.tv.it E-mail : municipio@comune.cessalto.tv.it

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione".

IL REVISORE

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che dispone che ciascuna amministrazione pubblica effettua annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 4 del T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.12.2019, di ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2018, erano state previste delle misure di razionalizzazione/indirizzo da comunicare alle società partecipate;

VISTO l'allegato A alla proposta di deliberazione in oggetto, nel quale è descritto lo stato di attuazione del piano approvato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2019;

RILEVATO che, ai sensi del citato T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Tenuto altresì conto che devono essere alienate od oggetto delle sopra citate misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RILEVATO che le partecipazioni oggetto di revisione periodica, possedute dal Comune di Cessalto alla data del 31 dicembre 2019, sono le seguenti:

- ASCO HOLDING SPA – percentuale posseduta 0,323%
- VERITAS SPA – percentuale posseduta 0,2446%

n. 22/2020

VISTA la bozza di deliberazione in oggetto e gli allegati A e B e rilevato che l'esito della rilevazione periodica dell'Ente è il seguente:

Denominazione	Quota % partecipazione	Esito della rilevazione	Motivazioni della scelta
ASCO HOLDING SPA	0,323%	Mantenimento	Si valuta indispensabile il mantenimento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della <i>governance</i> delle società controllate, in particolare della società Ascopiave spa che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è affidata, attraverso la controllata AP Reti Gas spa, la gestione delle reti del metano nel territorio comunale. Si richiamano le motivazioni già indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.12.2019, riguardo alla detenzione della partecipazione. In riferimento alle sue società partecipate, si fornisce l'indicazione di porre in essere azioni operative orientate all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, come già espresse ed approvate con la delibera di consiglio comunale citata.
VERITAS SPA	0,2446%	Mantenimento	Si valuta indispensabile il mantenimento della partecipazione, in quanto la società svolge per l'Ente il servizio idrico integrato (servizio pubblico locale), strettamente necessario per perseguimento delle finalità istituzionali e previsto tra le attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016. La società, a seguito di processi di fusione per incorporazione, è divenuta il gestore unico negli Ambiti Territoriali Ottimali di competenza. Si evidenzia che non ricorrono le condizioni indicate dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. Riguardo alle società controllate o partecipate tramite Veritas spa, si fornisce l'indicazione di porre in essere o portare a completamento azioni operative orientate all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 175/2016. Si prende atto dei Piani di razionalizzazione della compagine societaria già approvati dal Comitato di Coordinamento e controllo degli Enti soci e pubblicati sul sito della società Veritas spa.

RITENUTO che il contenuto e i fini della deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio siano ossequiosi del dettato normativo, in relazione agli obblighi di revisione periodica delle società partecipate;

per quanto di competenza, prescindendo in modo assoluto dal merito delle scelte politiche dell'Ente, esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla deliberazione ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Padova, 18 Dicembre 2020

IL REVISORE
Dott.ssa Chiara Bacco